

Documento sulle anticipazioni

(in vigore dal 12/04/2022)

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa del RAIFFEISEN FONDO PENSIONE APERTO (di seguito Fondo) e disciplina le richieste di anticipazione della posizione individuale. Per tutto quanto non sia puntualmente previsto si rimanda al Regolamento del Fondo, nonché al d.lgs. n. 252/2005.

Il Fondo si riserva la possibilità di regolare autonomamente ogni ulteriore dettaglio che non sia previsto dal d.lgs. n. 252/2005 o dalla normativa secondaria emanata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Sul sito web del Fondo www.fondopensioneraiffeisen.it sono disponibili tutti i moduli, i facsimili di dichiarazione e la documentazione privacy richiamati dal presente documento. È inoltre disponibile il Documento sul regime fiscale in cui viene esposto il trattamento fiscale delle anticipazioni e delle altre prestazioni del Fondo.

La Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Tipologie e condizioni

L'aderente al Fondo può richiedere le seguenti anticipazioni:

Anticipazione per spese sanitarie

Quest'anticipazione può essere richiesta in qualsiasi momento e quindi a prescindere dall'anzianità di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale. La richiesta deve essere giustificata da spese sanitarie sostenute non oltre 18 mesi prima della richiesta conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. La straordinarietà della terapia e/o dell'intervento e la sussistenza di gravissima situazione devono essere riconosciute dalle competenti strutture sanitarie pubbliche (ASL) mediante rilascio di apposita attestazione. Tale attestazione deve essere richiesta alla struttura sanitaria pubblica competente sulla base di fatture o di preventivo di spesa, nonché dell'eventuale diagnosi del medico curante. L'attestazione rilasciata sulla base di preventivo non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana o estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento. L'anticipazione è ammessa anche per spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali spese di viaggio e soggiorno sostenute dall'aderente e dal familiare per prestare assistenza.

L'anticipazione non è ammessa sulla base di preventivi di spesa, ma devono essere allegate le copie autentiche delle fatture dettagliate e delle quietanze di pagamento delle spese, emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta.

Anticipazione per prima casa di abitazione

Quest'anticipazione può essere richiesta decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale, per spese sostenute non oltre 18 mesi prima della richiesta per la prima casa di abitazione dell'aderente o di suoi figli. La richiesta deve essere giustificata da spese sostenute per acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa di abitazione. L'anticipazione non è ammessa sulla base di preventivi di spesa, ma devono essere allegate le copie autentiche delle fatture dettagliate e delle quietanze di pagamento delle spese, emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta.

Per prima casa di abitazione si intende l'immobile ove il relativo proprietario destinatario dell'anticipazione (aderente o figli) ha la residenza anagrafica ovvero la dimora abituale.

Con riguardo all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ha disposto quanto segue:

- è possibile conseguire l'anticipazione nel caso in cui l'acquisto della prima casa di abitazione dell'aderente risulti effettuato successivamente alla data del matrimonio da parte del coniuge dell'aderente in regime di comunione legale dei beni, in quanto l'immobile in tal caso rientra ex lege nel patrimonio dell'aderente. In questo caso è necessario fornire idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente tra i coniugi, producendo certificato di matrimonio e stato famiglia ovvero una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- è possibile conseguire l'anticipazione a fronte di un acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficiaria. Ai sensi dell'art. 952 co.2 c.c., per proprietà superficiaria si intende la proprietà della costruzione già realizzata su un terreno di proprietà di terzi. La proprietà superficiaria presenta, infatti, la stessa natura giuridica del diritto di proprietà nonostante l'eventuale fissazione di una scadenza, che segna il passaggio della proprietà del fabbricato al proprietario del suolo;
- è possibile conseguire l'anticipazione per acquisto di immobile situato all'estero solamente se dalla documentazione prodotta dall'aderente risulti che tale immobile corrisponde alla prima casa di abitazione dell'aderente ovvero di suoi figli, poiché ivi hanno o vi trasferiscono la propria residenza oppure la propria dimora abituale;
- è esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione in caso di successivo acquisto di una pertinenza (es. garage) della prima casa di abitazione già di proprietà dell'aderente;
- è esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione per estinguere contratti di mutuo;
- è esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione da parte di un aderente che sia coniuge separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento all'altro coniuge;
- è esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione per acquisto della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'iscritto, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (es. donazione).

Con riguardo alla ristrutturazione della prima casa di abitazione, le spese per le quali è possibile richiedere l'anticipazione sono quelle sostenute per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), e d) del co., 1 dell'art., 3 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia), documentati ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge n. 449/1997.

Il D.P.R. n. 380/2001 definisce gli interventi edilizi come segue:

- "interventi di manutenzione ordinaria" - interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- "interventi di manutenzione straordinaria" - opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;
- "interventi di restauro e di risanamento conservativo" - interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- "interventi di ristrutturazione edilizia" - interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente.

Un elenco dettagliato degli interventi che il Fondo riconosce come interventi di ristrutturazione ai fini dell'anticipazione si fa riferimento alla guida fiscale dell'Agenzia delle entrate.

L'anticipazione può essere ammessa anche in caso di installazione di pannelli solari o impianti fotovoltaici.

Con riguardo a immobili soggetti alla normativa sui masi chiusi (Legge provinciale n. 17/2001 e ss.mm.) è ammessa l'anticipazione per acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa di abitazione da parte dell'aderente coniuge in regime di comunione dei beni con il proprietario del maso chiuso. In questo caso è necessario fornire idonea documentazione circa la qualifica di maso chiuso dell'immobile, nonché idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente tra i coniugi producendo certificato di matrimonio e stato famiglia ovvero una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Anticipazione per ulteriori esigenze

Quest'anticipazione può essere richiesta senza motivazione, decorsi otto anni di iscrizione per un importo non superiore al 30% della posizione individuale.

Modalità di richiesta

L'anticipazione deve essere richiesta utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito web del Fondo oppure tramite l'area riservata accessibile sempre dal sito web del Fondo. La richiesta può essere presentata anche presso le Casse Raiffeisen.

Alla richiesta devono essere allegati i documenti previsti dal presente documento. Ogni documento deve essere fornito dall'aderente in **originale o copia autenticata**. I documenti allegati alla richiesta non vengono restituiti.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. Se l'aderente possiede il requisito dell'anzianità di iscrizione presso altra forma pensionistica complementare e non trasferisce tale posizione individuale al Fondo, il Fondo deve richiedere a tale forma pensionistica complementare relativa attestazione.

Importo dell'anticipazione

L'importo dell'anticipazione richiesta per spese relative alla prima casa di abitazione o per spese sanitarie non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata. Qualora venga richiesto un importo fisso (anziché una percentuale della posizione individuale) esso è ritenuto al lordo delle ritenute fiscali.

L'aderente ha la facoltà di richiedere più anticipazioni, anche di diversa tipologia. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono però mai eccedere complessivamente il 75% della posizione individuale. Le somme percepite a titolo di anticipazione per ulteriori esigenze non possono invece superare complessivamente il 30% della posizione individuale. In caso di trasferimento da altra forma pensionistica complementare presso cui l'aderente ha fruito di anticipazioni, il Fondo si riserva di chiedere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa le relative causali di richiesta.

Autenticazione copie

L'autenticazione delle copie di atti e documenti ai sensi dell'art. 18, co. 2, del D.P.R. n. 445/2000, può essere fatta da Pubblico Ufficiale autorizzato e consiste nell'attestazione di conformità con l'originale da apporre sulla copia del documento. In alternativa alla predetta procedura l'aderente può:

- allegare alla richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta la conformità rispetto all'originale (un facsimile di tale dichiarazione è disponibile sul sito web del Fondo);
- rivolgersi alle Casse Raiffeisen, alla Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA o al sindacato FABI (Sindacato Autonomo Bancari) a Bolzano, affinché venga attestato che la copia è conforme con l'originale.

Aderente minore o incapace

Nel caso in cui l'aderente sia soggetto minore o incapace, alla richiesta di anticipazione deve essere allegato il decreto del Giudice Tutelare che autorizza il pagamento e copia del documento identificativo in corso di validità del rappresentante legale/tutore che firma la richiesta in rappresentanza dell'aderente.

Modalità di erogazione

Il Fondo liquida l'anticipazione a mezzo bonifico bancario non oltre il termine massimo di 90 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta di anticipazione risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

L'importo disinvestito è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipazione. In caso di richiesta di variazione di comparto (switch) e di anticipazione in coincidenza della medesima valorizzazione, il Fondo procede allo switch ed esegue il disinvestimento per l'anticipazione alla valorizzazione immediatamente successiva.

Modalità di reintegro

L'aderente può procedere con il reintegro dell'anticipazione ricevuta utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito web del Fondo e effettuando i necessari versamenti. Per ulteriori informazioni sul trattamento fiscale del reintegro consultare il Documento sul regime fiscale del Fondo.

Documentazione per anticipazione spese sanitarie

Alla **richiesta** deve essere allegata **copia di documento identificativo in corso di validità** e i seguenti documenti:

- originale oppure copia autenticata dell'attestazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L.) ai fini della concessione di anticipazioni;
- copia autenticata delle fatture dettagliate e quietanze delle spese sostenute, emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta.

Spese sostenute nell'interesse di figli o coniuge

In caso di spese sostenute nell'interesse di figli o coniuge alla richiesta devono essere allegati anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia in cui risulti il familiare (se necessario storico);
- copia di documento identificativo in corso di validità del familiare;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dal familiare.

Documentazione per anticipazione prima casa di abitazione

Alla **richiesta** deve essere allegata **copia di documento identificativo in corso di validità** e i seguenti documenti a seconda della finalità della spesa sostenuta:

Acquisto

- copia autenticata del contratto di compravendita registrato (rogito notarile), stipulato da non oltre 18 mesi, oppure copia autenticata del preliminare di compravendita registrato, stipulato da non oltre 18 mesi, con l'obbligo di integrare la richiesta successivamente con la copia autenticata del contratto di compravendita registrato;
- se non espressamente certificato nell'atto di compravendita, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica che l'acquisto riguarda la propria prima casa di abitazione.

Costruzione

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica la costruzione della prima casa di abitazione;
- copia autenticata del titolo di proprietà del terreno;
- copia autenticata della licenza edilizia;
- copia autenticata della dichiarazione di inizio lavori;
- copie autentiche delle fatture dettagliate e delle quietanze delle spese sostenute, emesse da non oltre 18 mesi.

Costruzione/acquisto in cooperativa

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica la costruzione della propria prima casa di abitazione;
- dichiarazione in originale su carta intestata rilasciata dalla cooperativa da non più di due 2 mesi (facsimile disponibile sul sito web del Fondo) contenente le seguenti informazioni: qualifica di socio della cooperativa; nr. e data della concessione edilizia; dichiarazione di proprietà del terreno; data di inizio/fine dei lavori; indicazione dell'alloggio ovvero dell'unità pertinenziale e rispettivo valore; indicazione dei versamenti effettuati negli ultimi 18 mesi. Se, invece, i versamenti alla cooperativa sono conclusi, allegare alla richiesta copia dell'atto pubblico di assegnazione (rogito notarile) stipulato da non oltre 18 mesi.

Ristrutturazione

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica il sostenimento delle spese per la propria prima casa di abitazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta che i lavori eseguiti rientrano tra quelli autorizzati ai sensi delle lettere a, b, c, d del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara di essere in possesso della documentazione prevista dall'art. 1 co. 3 della Legge n. 449/1997 per fruire delle detrazioni dalle imposte sui redditi;
- copia autenticata delle fatture dettagliate e quietanze delle spese sostenute, emesse da non oltre 18 mesi; se gli interventi di ristrutturazione riguardano parti comuni dell'immobile, allegare fotocopia della delibera assembleare, ovvero dichiarazione dell'Amministratore di condominio che attesti l'avvenuto pagamento e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Spese sostenute per figli o per la prima casa di abitazione intestata al coniuge

In caso di spese sostenute per la prima casa dei figli oppure per la prima casa dell'aderente intestata al coniuge e rientrante nella comunione legale dei beni, alla richiesta devono essere allegati anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia in cui risulti il familiare (se necessario storico) e eventuale idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni;
- copia di documento identificativo in corso di validità del familiare;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dal familiare.

Documentazione per anticipazione ulteriori esigenze

Alla **richiesta** deve essere allegata **copia di documento identificativo in corso di validità**.

Documentazione in caso di contratti di finanziamento

In caso di contratto di finanziamento in corso è opportuno allegare fin da subito alla richiesta l'originale della liberatoria di pagamento della società finanziaria, altrimenti deve richiedere tale liberatoria alla società finanziaria il Fondo.